



Assicurazioni alla svolta

**Mancano poche settimane al recepimento della direttiva europea Idd
Così la distribuzione delle polizze cambierà volto in maniera radicale**

DI **LUCA ZITIELLO***

La direttiva Idd (Ue 2016/97 del 20 gennaio 2016), che entrerà in vigore il prossimo 23 febbraio, stabilisce nuove regole sulla distribuzione assicurativa. Avvicinando questo comparto alla disciplina e alle regole di condotta fissate dalla Mifid 2

per l'ambito della distribuzione finanziaria.

Italia avanti

Il nostro Paese è stato antesignano in Europa nell'applicazione delle norme dell'intermediazione

finanziaria alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi essendo ciò avvenuto fin dal 2006. Con la Legge risparmio e con il decreto Pinza, sulla spinta di noti **scandali finanziari**, venne modificato il Tuf e introdotto il

famoso art.25 bis che rendeva applicabili le norme sui contratti e sulle principali regole di condotta finanziarie alle polizze unit linked e ai contratti assicurativi di capitalizzazione. Non solo. A questo ha fatto seguito un importante indirizzo giurisprudenziale che, in alcuni casi, ha addirittura reso applicabili quelle norme in via retroattiva alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi avvenuta prima del 2006.

La regola del doppio canale

Nonostante ciò, viviamo ancora in un regime caratterizzato dal principio del doppio canale, secondo cui, a parità di prodotto distribuito, si applicano regole diverse a seconda che la polizza sia commercializzata da una banca attraverso i propri consulenti finanziari, oppure dal canale tradizionale assicurativo costituito dai broker e dagli agenti assicurativi. Nel primo caso si applicano le regole del Tuf, nel secondo quello del codice delle assicurazioni. Quello che ci si attende dalla implementazione di Mifid 2 e di Idd è proprio il superamento di questo principio di duplicità, ossia finalmente delle regole comuni che valgano per tutti indipendentemente dal tipo di canale distributivo utilizzato per la commercializzazione dello stesso prodotto finanziario assicurativo.

Adozione a rilento

Il processo di recepimento della Idd è piuttosto lento sia a livello



Luca Zitiello

europeo che nazionale. In Europa la formazione del quadro normativo non è ancora terminata: basti pensare che sono appena stati messi in pubblica consultazione due importanti regolamenti europei sui doveri informativi e sulla **product governance**. In Italia è attualmente in discussione alla Camera il disegno di legge delega di recepimento, proveniente dal Senato, a cui poi dovranno seguire il decreto legislativo e i regolamenti di attuazione. Nel testo della legge delega si percorre la strada della ripartizione delle vigilanze: all'Ivass quella sulla ideazione dei prodotti da parte delle compagnie

e sulla distribuzione diretta o quella svolta attraverso agenti e broker, alla Consob quella sulla commercializzazione compiuta tramite banche. C'è da augurarsi che però questa suddivisione di vigilanze per sfere di influenza si fondi su un supporto normativo e regolamentare comune che faccia definitivamente superare, quantomeno in tema di norme di condotta applicabili, il regime del doppio canale.

Tempi stretti

Resta comunque un notevole problema di timing. Il lavoro che il mercato deve compiere per adeguarsi alle nuove regole entro il 23 febbraio 2018 è enorme. E ciò soprattutto nel settore distributivo tradizionale che, storicamente, è rimasto immune dall'applicazione di Mifid 1 e per il quale quindi il passaggio a Idd risulta quindi ancora più arduo. La non completezza del quadro normativo a così poco tempo dal via non fa che moltiplicare le **richieste di proroga** che, pur condivisibili, non contribuiscono a un quadro di certezza, tenuto conto che, in ogni caso, trattandosi di normativa europea, non sembra credibile l'ipotesi di un rinvio confinato al territorio nazionale.

*Luca Zitiello, fondatore dello studio legale Zitiello e Associati, è autore di libri e di numerose pubblicazioni in tema di intermediazione finanziaria. ▶
